SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 19/02/2024, n. 4398

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere-Rel.
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 2607/2023 R.G.

proposto da:

Me.Ma., Gr.Cl., elettivamente domiciliati in MILANO VIA FONTANA 18 DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato D'ONOFRIO MASSIMO che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCUFFI GABRIELE, COLOMBO PAOLA SILVIA, come da procura speciale ai atti.

-ricorrenti-

contro

COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato CAIAFFA FABIO rappresentato e difeso dall'avvocato LONERO BALDASSARRA CHIARA, come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

nonchè contro

Br.Si., elettivamente domiciliato in BARI VIA PRINCIPE AMEDEO 26 DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO DOMENICO che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

nonché contro

Ba.MA., PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI, MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., Gr.An.

-intimati-

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1504/2022 depositato il 17/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Bari, nel riepilogare la controversia nel decreto impugnato, ha esposto che essa trova la sua premessa nelle seguenti vicende.

Gr.An. e Br.Si., dopo una lunga convivenza more uxorio, contrassero matrimonio in data 18.7.2016 in New York (USA) e fecero ricorso in California (USA) alla procreazione mediante gestazione per altri (cd. surrogazione di maternità, GPA) attraverso il conferimento di ovocita della Gr.Cl., fecondato con gameti di donatore maschio e impiantato in una terza persona gestante e partoriente; a seguito di ciò in data 27.11.2017 in Encinas, Stato della California (USA), nacque Gr.Ha..

L'atto di nascita formato negli USA, Stato della California, riportava i nominativi di entrambe le donne indicate come genitori (parent) e quello di Gr.Ha.

Il predetto atto, in data 3.10.2018, su istanza di Gr.An., venne trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bari (anno 2018, parte II, serie B, n. 359) dopo un iniziale provvedimento di diniego.

A seguito della cessazione della relazione tra le due donne, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, su istanza di Gr.Cl. e Me.Ma., genitori di Gr.An. e nonni della minore, promosse il procedimento n. 5591/2022 al fine di ottenere, ai sensi dell'art.95 del d.P.R. n. 396/2000, l'ordine di rettificazione del predetto atto di nascita nella parte in cui indicava Br.Si., madre intenzionale, quale genitore della minore.

Il PM dedusse, in particolare, che la trascrizione era viziata dalla difformità tra lo stato di fatto effettivo e quello risultante all'atto di nascita trascritto, mancando un legame biologico tra la madre intenzionale e la minore.

Si costituirono Gr.An. e l'avvocato Ba.Ma., curatore speciale della minore e aderirono alle conclusioni del PM.

Si costituì Br.Si. contestando la fondatezza dell'azione di rettifica, chiedendone il rigetto.

Si costituì, infine, il Comune di Bari pure invocando una pronuncia di rigetto.

Il Tribunale di Bari, con il decreto n. 19667/2022 del 7.09.2022, rigettò il ricorso e compensò integralmente le spese processuali.

Il decreto di primo grado venne reclamato da Gr.Cl. e Me.Ma.; Br.Si. contestò la fondatezza del reclamo e ne chiese il rigetto; anche il Comune di Bari chiese il rigetto del reclamo.

La Corte di appello di Bari, con il decreto n. 3656/2022 del 15 novembre 2022, pubblicato il 17 novembre 2022, nell'ambito dei procedimenti riuniti R.G. 1504/2022, R.G. 1506/2022 e R.G. 1525/2022, ha respinto il reclamo.

Gr.Cl. e Me.Ma., hanno proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria, nei confronti di Br.Si. e del Comune di Bari, nonché nei confronti del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Bari, dell'avvocato Ba.Ma., in qualità di curatore speciale della minore, del Ministero dell'Interno e di Gr.An.; hanno chiesto la cassazione del detto decreto.

Br.Si. ha replicato con controricorso e memoria e ha chiesto in via preliminare dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e in via principale il rigetto del ricorso.

Il Comune di Bari ha replicato con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il curatore speciale della minore è rimasto intimato.

Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi:

Primo motivo: si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 33 L. n. 218/95; art. 18 D.P.R. 396/200; artt. 5 e 12, comma 6, della legge n.40/2004 e successive modifiche, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. A parere dei ricorrente, la decisione della Corte d'Appello di Bari, che ha riconosciuto l'applicabilità della legge statunitense (legge che consente alla minore di ottenere lo status filiationis con riferimento sia alla madre genetica che alla madre c.d. intenzionale) ritenendo di dover dare prevalenza all'interesse della minore alla continuità dello status validamente acquisito all'estero, viola il divieto di surrogazione di maternità disposto dall'art. 12, comma 6, L. 40/2004, considerato norma di ordine di ordine pubblico internazionale alla luce dei nuovi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 38162 del 30.12.2022), secondo i quali è da escludersi l'automatica trascrivibilità dell'atto di nascita straniero che riporti anche il genitore d'intenzione, dovendo essere assicurata la tutela dei diritti del

bambino nato da maternità surrogata (nonché del rapporto instaurato tra questi e il partner del genitore biologico) mediante il differente istituto dell'adozione in casi particolare, ai sensi dell'art. 44, primo comma, L. 184/1983.

Secondo motivo: si censura, altresì, il decreto impugnato per violazione dell'art. 95 D.P.R. n. 396/2000, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. A parere dei ricorrenti, la Corte d'Appello erroneamente ha escluso, con motivazione contraria al diritto e all'unanime interpretazione giurisprudenziale, l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 per la rettificazione dell'atto di nascita della minore trascritto in Italia, limitandosi a mettere a confronto solo il contenuto dello stesso con quello formato all'estero senza alcuna valorizzazione del profilo della conformità all'ordine pubblico della trascrizione di un atto che si pone in contrasto con l'ordine pubblico riguardando lo stato civile di minore nato da maternità surrogata.

2. In via preliminare, va osservato che, come ribadito dalle Sezioni Unite nei procedimenti disciplinati dall'art. 95 d.P.R. n. 296/2000, la legittimazione passiva, in tali procedimenti, spetta al Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile competente alla tenuta dei registri dello stato civile, quale organo periferico dell'Amministrazione statale dell'Interno, ed eventualmente al Ministero dell'Interno, legittimato a partecipare al giudizio (Cass. S.U. n. 38162/2022; Cass. n.39768/2021).

Nel caso in esame, il ricorso non risulta essere stato notificato al Sindaco p.t. nella predetta qualità di Ufficiale dello stato civile, ma al Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t..

Non risulta, inoltre, che il ricorso sia stato notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come imposto ex lege ai sensi dell'art. 11 del R.D. n.1611/1933, con riferimento alla fase di legittimità, peraltro senza che dall'errore consegua alcun impedimento preclusivo della prosecuzione del giudizio, potendo

procedersi alla rinnovazione, in funzione sanante, della notificazione (Cass. n. 27692/2018; Cass. n. 27767/2013).

3. É possibile la rinnovazione delle notificazioni del ricorso in funzione sanante.

Va, quindi ordinato alle parti ricorrenti di procedere - nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria - alla notificazione del ricorso al Sindaco p.t. del Comune di Bari, nella qualità di Ufficiale dello stato civile, e alla notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Va disposto, a tal fine, il rinvio a nuovo ruolo della causa, che sarà trattata alla Pubblica Udienza considerata la particolare rilevanza della questione. Oscuramento dati.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Sindaco p.t. del Comune di Bari, nella qualità di Ufficiale dello stato civile, e al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da eseguirsi a cura delle parti ricorrenti nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo la causa da trattarsi in Pubblica Udienza; dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 e, a seguito di riconvocazione, del 16 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2024.